

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXXXV
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23
AGOSTO 2004, N. 243, CONCERNENTE UN REGIME
SPERIMENTALE DI ACCESSO ALLA PENSIONE
ANTICIPATA DI ANZIANITÀ PER LE LAVORATRICI
(Aggiornata al 1° agosto 2018)

(Articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

Trasmessa alla Presidenza il 15 novembre 2018

PAGINA BIANCA



OGGETTO: Art. 1, comma 281, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

1. Introduzione ed estensione del beneficio: articolo 1, comma 9, legge 243/2004 e articolo 1, comma 281, legge 208/2015.

L'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, ha introdotto, per le sole lavoratrici, un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità, consentendo l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di anzianità contributiva con le regole di calcolo previste dall'opzione per il sistema contributivo. La decorrenza della pensione seguiva le regole della decorrenza prevista per le pensioni di anzianità, in particolare, a partire dall'anno 2011, con l'applicazione delle cosiddette finestre mobili (12 mesi di differimento per i dipendenti e 18 per i lavoratori autonomi). Il regime sperimentale, previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 243/2004, terminava nell'anno 2015.

Al fine di portare a conclusione la suddetta sperimentazione, l'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è divenuta esclusivamente termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2007, anche successivamente alla predetta data.

Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sperimentazione di cui al predetto comma 9, lo stesso art. 1, comma 281, della legge di stabilità 2016, ha previsto una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 49 milioni di euro per l'anno 2017.

2. L'intervento della legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, legge 232/2016).

L'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso la facoltà di optare per il predetto regime sperimentale a quelle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti anagrafici previsti per il solo effetto degli incrementi della speranza di vita. Pertanto, tenuto conto dell'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013 ed ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016), la predetta opzione è riconosciuta alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 (1957 per le lavoratrici autonome), che hanno maturato il requisito di 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015, al compimento di 57 anni e 7 mesi se lavoratrici dipendenti o 58 anni e 7 mesi se autonome. Inoltre, la decorrenza della pensione può avvenire in qualunque momento successivo alla prima decorrenza utile ovvero almeno 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito.

Gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della sperimentazione, così come modificati dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017 e come stimati nelle rispettive relazioni tecniche, sono riportati nella tabella che segue.

"OPZIONE DONNA"				
Oneri finanziari previsti (valori in mln di euro)				
Anno	Legge di stabilità 2016			Legge di bilancio 2017
	Oneri art. 1, comma 281, primo periodo	Concorso alla copertura degli oneri (riduzione di spesa articolo 1, comma 235, legge n. 228/2012)	Effetto complessivo comma 281	Oneri stimati
2016	-160,0	160,0	0,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0	-18,3
2018	-702,2		-702,2	-47,2
2019	-593,0		-593,0	-83,0
2020	-446,6		-446,6	-66,1
2021	-144,0		-144,0	-33,2
2022	114,2		114,2	-1,5

In applicazione dell'articolo 1, comma 281, della legge 208/2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere, a seguito del monitoraggio dell'onere previdenziale derivante dall'attuazione della sperimentazione effettuato dall'Inps, una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della sperimentazione medesima, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali con le relative previsioni di spesa.

Pertanto, nella tabella che segue sono contenuti i dati relativi alla predetta sperimentazione, con indicazione del **numero, e dei relativi oneri, delle pensioni vigenti nel 2016, nel 2017 e nel 2018**, delle donne che hanno optato per il beneficio di cui all'art. 1, comma 281, della legge 208/2015.

Monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 281, della legge n. 208/2015 e dell'art. 1, comma 222, della legge 232/2016										
<i>(aggiornato al 1° agosto 2018)</i>										
Anno di decorrenza	Gestione privata			Gestione pubblica			Sport+Spettacolo			Totale oneri in euro
	n.	Importo medio in euro	Importo totale in euro	n.	Importo medio in euro	Importo totale in euro	n.	Importo medio in euro	Importo totale in euro	
2016	12.020	974	82.071.170	4.381	1.265	8.808.737	22	1.466	168.313	121.048.220
2017	3.151	984	56.160.274	1.971	1.311	13.093.971	12	1.302	154.080	74.408.325
2018 *	1.446	963	8.377.440	407	1.340	3.816.859	1	706,14	706,14	12.195.005
Totale	21.617	970	146.608.884	6.759	1.283	60.719.566	35	1.367,62	323.099	207.651.549

** Comprensivo delle pensioni con decorrenza 2017 contabilizzate nel 2018 e relative al 1° agosto 2018*

Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Con riferimento all'anno 2018, i dati corrispondenti alle prime sette mensilità, sono comprensivi di quelli relativi alle pensioni vigenti con decorrenza negli anni precedenti.

Come precisato dall'INPS, nel mese di settembre si concentrano le liquidazioni del personale del comparto scuola e pertanto la spesa del 2018 nel settore pubblico potrà registrare un significativo incremento. Nell'anno appena trascorso per la gestione pubblica furono liquidati in regime di opzione, con decorrenza settembre 2017, 742 trattamenti, mentre, nel 2016, le pensioni erogate in regime di opzione donna furono oltre 2.100.

Di seguito sono invece riportati, i dati, aggiornati al 1 agosto 2018, relativi a quante lavoratrici hanno usufruito dell'opzione in forza **dell'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016**

Monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 222, legge 232/2016			
<i>(dati aggiornati al 1° agosto 2018)</i>			
Gestioni	Numero pensioni	Importo medio* (euro)	Onere totale (euro)
Privata	808	1.113	6.296.459
Pubblica	253	1.221	2.162.087
Sport + Spettacolo	2	1.322	6.137
Totale	1.063	1.139	8.464.682

** Elaborato in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati*

Trattasi, ovviamente, di dati non completi per la consuntivazione dell'istituto in esame, dal momento che lo stesso si sostanzia in un diritto soggettivo previsto dalla disposizione, comunque esercitabile dai soggetti interessati in qualsiasi momento a decorrere dalla prima scadenza utile. I dati relativi al numero dei soggetti che hanno utilizzato il regime sperimentale c.d. "opzione donna", come disciplinato nella fase di chiusura della legge n. 208/2015 e dalla legge n. 232/2016, nel 2016, nel 2017 e, solo parzialmente contabilizzato nel 2018, sconta il venir meno del principio della necessaria decorrenza della pensione in un tempo prefissato, pena decadenza dal beneficio (come verificatosi nell'incremento di trend per l'anno 2015, dove solo nella parte finale dell'anno è risultato noto l'intervento contenuto nella legge di stabilità 2016 di proroga della possibilità di ricorrere al beneficio). Le disposizioni in esame, infatti, riconoscendo un diritto soggettivo compiuto ed esercitabile in qualunque momento, determinano ovvie scelte individuali di scaglionamento del pensionamento nei vari anni.